

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 85 del 30 marzo 2022

Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato. Migrazioni e cancellazioni ai sensi delle Leggi regionali n. 27/2001, art. 43 e n. 40/93 art. 4.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede a cancellare dai Registri regionali le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale per la perdita dei requisiti richiesti dalle normative di riferimento, il cui procedimento è iniziato antecedentemente alla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Direttore

Visti:

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore, di seguito "Codice" e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS);
- l'art. 102 comma 4 del Codice che abroga le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 266/1991 nonché le disposizioni di cui all'articolo 43 della L. 383/2000, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- l'art. 38 comma 2 del D.M. 106/2020 laddove prevede che i Registri di settore, ovvero delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, rimangano operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del medesimo decreto;
- l'art. 4 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato (Odv) e i successivi provvedimenti attuativi, da ultimo la Delibera regionale 4314/2009;
- l'art. 43 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27 con cui è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (Aps) e la successiva Delibera regionale di attuazione del 10 ottobre 2001 n. 2652;

Dato atto che:

- il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) ha preso avvio in data 23.11.2021, a seguito del Decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle Imprese n. 561 del 26.10.2021;

Richiamato il decreto direttoriale n. 4 del 25.02.2021 nella parte in cui

- ha prorogato, in osservanza ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della L. 241/1990, la validità dell'iscrizione ai Registri regionali delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, scaduta a decorrere dal primo gennaio 2020 e fino alla data di completamento della fase di trasmigrazione;
- ha disposto l'obbligo, per tutte le associazioni iscritte ai Registri regionali in argomento, di registrarsi nella piattaforma appositamente creata e presente sul sito regionale, al fine di aggiornare i propri dati anagrafici e depositare, in formato tecnico ammissibile, i documenti necessari alla trasmigrazione delle medesime al Registro unico nazionale del terzo settore;

Dato atto che alla data del 22/02/2022, termine ultimo di chiusura della fase di trasmigrazione al Runts degli enti iscritti ai Registri regionali, buona parte delle associazioni individuate negli **Allegati A e B** al presente provvedimento non hanno ottemperato all'obbligo richiesto;

Ritenuto pertanto di cancellare dai Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale le associazioni individuate negli **Allegati A e B** al presente provvedimento per la motivazione esplicitata a fianco di ciascuna;

Ritenuto ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel Bur, nel sito della Regione Veneto, alla pagina dedicata al terzo settore, dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;

Preso atto che:

con L.R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L.R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;

con D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;

con D.G.R. n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;

con D.D.R. n. 1 del 05.01.2022 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

Attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 40 Associazioni per la motivazione specificata a fianco di ciascuna, meglio individuate nell'**Allegato A**;
2. la cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di n. 62 Associazioni per la motivazione specificata a fianco di ciascuna, meglio individuate nell'**Allegato B**;
3. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
4. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena